



**Città Metropolitana
di Roma Capitale**

**COMUNE
DI
FONTE NUOVA**

**Regolamento di
igiene urbana
e gestione del
Centro Comunale
di Raccolta**

Redatto con il supporto tecnico di





TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
1. Campo di applicazione del Regolamento.....	5
2. Forma di gestione	6
3. Principi generali	6
4. Oggetto del Regolamento	8
5. Finalità e obiettivi.....	10
6. Prevenzione della produzione di rifiuti	11
7. Classificazione dei rifiuti.....	12
8. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	15
9. Definizioni	15
10. Competenze del Comune.....	23
11. Ordinanze contingibili e urgenti.....	24
12. Il soggetto gestore	24
13. Attività di competenza del Gestore del servizio	25
14. Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani.....	28
15. Obblighi degli operatori ecologici	29
TITOLO II. NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	31
16. Generalità.....	31
17. Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta differenziata	31
18. Norme generali e specifiche relative alle fasi di conferimento e ai contenitori dei rifiuti	32
TITOLO III. LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTO	36
19. Modalità di conferimento della Frazione Organica – FORSU- e Compostaggio Domestico	36
19.1 <i>Compostaggio Domestico</i>	37
20. Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile	38
21. Modalità di conferimento di carta e cartone.....	39
22. Modalità di conferimento degli imballaggi in plastica e metallo.....	40
23. Modalità di conferimento del vetro.....	42
24. Modalità di conferimento della frazione verde (ramaglie, sfalci e ligno-cellulosici)	43
25. Modalità di conferimento degli assorbenti per la persona	43
26. Modalità di conferimento di rifiuti di pile e batterie esaurite	44
27. Modalità di conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici	45
28. Modalità di conferimento di rifiuti di prodotti tessili	45



29.	Modalità di conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli	46
30.	Raccolta oli vegetali esausti	47
TITOLO IV. NORME RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA		48
31.	Principi e finalità	48
32.	Requisiti generali del Centro di raccolta	49
33.	Criteri generali per la gestione.....	49
34.	Controllo del Centro di raccolta	50
35.	Utenze ammesse al conferimento	51
36.	Rifiuti conferibili	51
37.	Quantità di rifiuti conferibili	54
38.	Pesatura dei rifiuti.....	58
39.	Orario di apertura	59
40.	Accesso dei soggetti conferenti	59
41.	Modalità di conferimento	59
42.	Altre norme di comportamento.....	60
43.	Cooperazione del gestore	60
44.	Danni e risarcimenti	61
45.	Controllo del Comune	61
46.	Proprietà e destinazione dei rifiuti	61
47.	Divieti	62
48.	Sanzioni	62
49.	Centro per il riutilizzo.....	63
50.	Isola Ecologica Mobile (CAM)	63
TITOLO V. NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....		65
51.	Definizione	65
52.	Spazzamento	65
53.	Lavaggio strade	66
54.	Cestini stradali.....	66
55.	Pulizia dei terreni non edificati	66
56.	Pulizia aree mercatali fiere e manifestazioni.....	67
57.	Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	68
58.	Aree occupate da esercizi pubblici	69
59.	Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	70
60.	Manifestazioni e spettacoli viaggianti	70



61.	Volantinaggio	71
62.	Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente	71
63.	Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale.....	71
64.	Rifiuti prodotti da animali domestici	72
65.	Raccolta carcasse animali	72
66.	Aree di sosta temporanea.....	73
67.	Servizi per le persone con disabilità	73
68.	Pulizia delle superfici in concessione d'uso	73
69.	Conservazione igienico sanitaria delle aree private	75
TITOLO VI.	DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI	76
70.	Divieti	76
71.	Attività di accertamento e controllo.....	76
72.	Sanzioni	78
TITOLO VII.	DISPOSIZIONI DIVERSE	83
73.	Trasporto dei rifiuti	83
74.	Particolari categorie di rifiuti	83
75.	Pesata dei rifiuti urbani.....	84
76.	Sospensione dei servizi di raccolta	84
77.	Rispetto del D.Lgs. 81/2008	85
78.	Referente Tecnico del Comune.....	85
79.	Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali.....	86
80.	Efficacia del presente Regolamento	86
81.	Rinvio dinamico.....	86
82.	Modifiche	86



TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento di igiene urbana disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani, la gestione del Centro Comunale di Raccolta (CCR), nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio del Comune di Fonte Nuova, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., ed in coerenza con il metodo di regolazione introdotto da ARERA, con la delibera 443 del 31 ottobre 2019, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

Disciplina inoltre il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") definiti dal combinato disposto degli articoli 184 comma 2 e 183 comma 1 lettera b-ter del Testo Unico Ambientale come novellati dal D.Lgs. 116/2020 nelle fasi di raccolta, compresa la raccolta differenziata, conferimento, e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento nonché le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, e il conseguente recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti.

Ai sensi della citata Delibera ARERA 443/2019 che istituisce il MTR, l'art. 1 dell'Allegato A definisce attività esterne al ciclo integrato dei RU tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;

- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane;

Qualora una delle attività elencate al comma precedente rientri nel contratto di gestione del servizio di Igiene Urbana, antecedente alla data di entrata in vigore della Delibera ARERA 443/2019, l'Autorità precisa che negli appalti in essere i servizi possono continuare ad essere ricompresi ma nella definizione del Piano Economico Finanziario vanno indicati in modo separato.

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano per quanto attiene:

- alle disposizioni specifiche di disciplina dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'interno del territorio comunale di Fonte Nuova.

Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento Comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, e dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e nel relativo Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, annualmente approvato dal Consiglio Comunale.

Il Regolamento è conforme agli standard minimi previsti dal regolamento tipo della Regione Lazio e dovrà recepire eventuali nuove disposizioni di ARERA (Autorità per la regolazione per Energia Reti Ambiente).

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia igienico-sanitaria e in materia di rifiuti nonché quelle contenute in altri Regolamenti Comunali (es.: Regolamento edilizio, Regolamento di Polizia Urbana, ecc.).

I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) o per l'applicazione della Tariffa Puntuale (TA.RI.P. e/o TA.RI.C.) alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

2. Forma di gestione

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

In conformità all'articolo 198 del Testo Unico Ambientale il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani, nelle forme di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000, attraverso il Gestore del servizio (e/o altri soggetti pubblici o privati in regime di subappalto o di sub-affidamento), individuato secondo gara a evidenza pubblica, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. Principi generali

La gestione integrata dei rifiuti urbani si basa sui principi generali contenuti negli articoli 178 e 178-bis del Testo Unico Ambientale, con particolare riferimento al principio del "chi inquina, paga" e della responsabilità estesa del produttore, ed è condotta:

- a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

- b. in modo da essere rispettate le esigenze di pianificazione e programmazione economica e territoriale;
- c. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- d. in modo tale da garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente;
- e. secondo principi di obiettività, giustizia e imparzialità, al fine di assicurare:
 - la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - una efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - la salvaguardia della fauna e della flora, deve essere evitato il degrado dell'ambiente, del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
 - il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

L'intera gestione dei rifiuti, coerentemente con i principi precedentemente elencati, è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute e l'incolumità, deve essere garantito il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e di conseguenza le emissioni di CO₂;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- promuovere sistemi che consentano di ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e di mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, etc.), favorendone così il successivo riciclo e l'effettivo recupero di materia.

La Gestione dei rifiuti deve essere effettuata seguendo il principio del coinvolgimento dell'utente sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nell'impegno a conferire correttamente ed in modo differenziato i propri rifiuti.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i



soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti.

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

4. Oggetto del Regolamento

Sono oggetto del presente regolamento tutte le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità indicate nel MTR emanato da ARERA ed in particolare:

- a. In particolare, in riferimento le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, così come definiti nell' articolo 183, comma 1, lettera b-ter D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- d. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. le misure atte a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. modalità di raccolta dei rifiuti provenienti da nuclei diversi da quelli domestici previo accordo di conferimento;
- g. l'individuazione del fabbisogno impiantistico e delle attrezzature nonché la sua pianificazione e realizzazione
- h. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- i. le modalità di applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore mediante specifiche contrattualizzazioni con i sistemi collettivi;
- j. le attività di rendicontazione dei costi efficienti sostenuti in tutte le fasi di gestione e necessarie alla predisposizione del Piano economico e finanziario della tariffa;
- k. le attività di ricerca ed innovazione del servizio;
- l. le attività di formazione del personale;



- m. le attività di informazione ed educazione ambientale rivolte ai cittadini, alle scuole ed agli utenti;
- n. le attività di certificazione della qualità del servizio svolto;

ai punti sopraelencati il regolamento disciplina puntualmente:

1. il servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani (frazione secca), compresa la frazione di pannoloni e pannolini laddove istituita la raccolta separata degli stessi;
2. il servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione organica (frazione umida) dei rifiuti urbani;
3. il servizio di raccolta e trasporto a recupero delle frazioni differenziate (carta/cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro) dei rifiuti urbani;
4. il servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione rifiuti ingombranti dei rifiuti urbani, su prenotazione ed eventualmente anche a pagamento qualora istituito il relativo servizio;
5. il servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione sfalci del verde dei rifiuti urbani, su prenotazione ed eventualmente anche a pagamento qualora istituito il relativo servizio;
6. il servizio di raccolta e trasporto a recupero della frazione RAEE dei rifiuti urbani, su prenotazione ed eventualmente anche a pagamento qualora istituito il relativo servizio;
7. il servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
8. la gestione dei rifiuti cimiteriali anche provenienti da attività di esumazione ed estumulazione svolte nel cimitero comunale comprese le fasi di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento;
9. le modalità di gestione del Centro Comunale di Raccolta nonché le norme di accesso e di comportamento per l'utenza;
10. Il mantenimento del decoro delle aree pubbliche
11. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico-sanitaria su tutto il territorio comunale;
12. le modalità di espletamento del servizio spazzamento, pulizia delle caditoie e delle griglie poste a monte dei tratti intubati di rogge che sottopassano strade comunali;
13. la pulizia delle aree di mercato;
14. la pulizia per manifestazioni tradizionali e feste occasionali;
15. le forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro Comunale di Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste;



16. la gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite;
17. la verifica e il controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, mediante la Polizia Locale e/o ispettori ecologici (qualora istituiti);
18. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

5. Finalità e obiettivi

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono:

- a. prevenire la produzione di rifiuti e ridurre lo spreco di risorse;
- b. ridurre i rifiuti da avviare a smaltimento in discarica e in ogni caso il rifiuto urbano indifferenziato¹ (frazione identificata con codice CER 20.03.01);
- c. ridurre la produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione verso gli utenti volte a stili di vita più sostenibili, agli acquisti consapevoli, all'abbattimento dell'usa e getta e a favorire le pratiche di compostaggio domestico e di comunità;
- d. in conformità con la direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP, single use plastics), sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente: l'Amministrazione Comunale lavorerà per ottenere una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere la transizione verso un'economia circolare, attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. Inoltre, si impegnerà ad incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso o qualora non fosse possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso, incentivare l'uso di prodotti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata.
- e. aumentare le quantità e le tipologie di rifiuti raccolti in modo differenziato;
- f. raggiungere livelli di effettiva valorizzazione delle singole frazioni oggetto di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dal PRGR vigente;
- g. consolidare e migliorare i quantitativi dei rifiuti valorizzabili raggiunti;

¹ Noto anche come "rifiuto secco residuo"



- h. concordare con i sistemi collettivi istituiti sulla base della responsabilità estesa dei produttori le necessarie forme di collaborazione nella gestione del fine vita di tutti i prodotti sottoposti ad ERP;
- i. pianificare e programmare l'impiantistica e l'attrezzatura necessaria a coprire l'intera gestione del servizio;
- j. migliorare progressivamente la qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata, per ottenere la massima valorizzazione economica nella cessione dei predetti materiali al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al recupero degli stessi;
- k. migliorare gli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con contestuale contenimento dei costi;
- l. ridurre la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando contestualmente le maggiori garanzie di protezione ambientale;
- m. raggiungere maggiori livelli di percentuale di raccolta differenziata anche attraverso l'introduzione della Tariffa Puntuale.

Tali obiettivi sono perseguiti coinvolgendo la popolazione interessata, con iniziative a carattere formativo, e il Gestore del servizio, che ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Le associazioni di volontariato ed ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore ed i cittadini, sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

6. Prevenzione della produzione di rifiuti

Ai sensi e in ottemperanza del nuovo Articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 116/2020 di recepimento delle Direttive 851/2018 e 852/2018, il Comune, d'intesa con il Gestore, promuove ed adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mediante:

- il miglioramento della raccolta differenziata con lo scopo ridurre progressivamente la quantità di rifiuti raccolti da avviare a trattamento o smaltimento;
- l'incentivazione al riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- l'attivazione di iniziative atte a favorire processi di riparazione oltre alla condivisione e lo scambio di beni usati;



- provvedimenti atti a favorire la transizione dal monouso verso sistemi basati sull'utilizzo di prodotti riutilizzabili;
- la promozione di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un minore utilizzo di risorse naturali;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, finalizzati alla riduzione ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto stesso.
- La promozione del compostaggio domestico;
- La riduzione degli sprechi.

7. Classificazione dei rifiuti

Il comma 9 dell'art.1 del D.Lgs. 116/2020 modifica il comma 1 dell'art.183 del D.Lgs. 152/2006, in traducendo, alla lettera b-ter), una nuova definizione dei rifiuti urbani, che ora vengono così identificati:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marit-time e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono considerati rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006. Si riporta di seguito l'elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2):



-Allegato L-quinquies D. Lgs. 116/2020-
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le attività connesse alle attività agricole che producono prevalentemente rifiuti elencati nell'allegato L-quater al D.Lgs. n. 116/2020, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, alla luce della Direttiva 2008/98/CE, sono da ritenersi assoggettate alla Tassa/tariffa sui rifiuti, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani.

Nel suddetto allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 116/2020 non sono ricomprese le "Attività industriali con capannoni di produzione". Ma l'art. 184 del TUA definisce "speciali" i rifiuti delle lavorazioni



industriali, pertanto, dalla lettura combinata delle norme, emerge che le attività industriali possono potenzialmente produrre sia rifiuti urbani che rifiuti speciali e quindi non possono ritenersi escluse dal campo di applicazione della Tassa/tariffa sui rifiuti.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti, quindi assoggettati a TARI, nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L - quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA

Il comma 1 lettera b-sexies) dell'art.183 del D. Lgs. 152/2006 prevede che rifiuti urbani non includono rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Si riporta di seguito l'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D. Lgs. 152/2006.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130



FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

È fatta salva la possibilità per le utenze non domestiche di conferire a soggetti terzi autorizzati i propri rifiuti, esclusivamente al fine del loro avvio a recupero. Tale possibilità viene subordinata alla formalizzazione al Comune (mediante apposita dichiarazione) della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. L'opzione di conferimento a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico darà diritto all'utenza di fruire di una riduzione della quota variabile della tariffa da corrispondere al Comune proporzionale alla quantità di rifiuti avviati autonomamente a recupero. Per quest'ultimo aspetto si rimanda al regolamento Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) o per l'applicazione della Tariffa Puntuale TA.RI.P. e/o TA.RI.C). Sono sempre esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 nonché quelli derivanti da attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Non possono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività connesse alle attività agricole, agriturismi e attività agro-industriali, che producono prevalentemente rifiuti urbani.

8. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

Sono esplicitamente esclusi dall'applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti non compresi nell'art. 6 del presente Regolamento.

9. Definizioni

Oltre alle definizioni contenute nell'articolo 183 e nell'articolo 218 del Testo Unico Ambientale, nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151, nonché nell'articolo 2 comma 1 lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:

- a. **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. **Rifiuti domestici:** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- c. **Rifiuti urbani:** sono urbani i rifiuti domestici elencati al punto 1 dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006. Sono da considerarsi altresì urbani i rifiuti (differenziati



o indifferenziati) provenienti da altre fonti se simili per natura e composizione ai rifiuti riportati nell'allegato L-quater e se prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;

- d. **Rifiuti urbani pericolosi:** rappresentano quella tipologia di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che, contenendo al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose per l'ambiente e/o nocive per la salute, devono essere raccolti separatamente per consentirne un regolare trattamento e smaltimento presso gli impianti convenzionati specializzati. Sono rifiuti urbani pericolosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: i barattoli di colore, le vernici, le colle, i solventi, le pile esauste, le batterie auto esauste, i farmaci scaduti, le cartucce d'inchiostro e i toner, le bombolette spray, i solventi chimici di uso domestico, gli antiparassitari, gli insetticidi, i topicidi di uso domestico, l'olio esausto da cucina, l'olio esausto da motori e i filtri olio.
- e. **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f. **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g. **Utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative di settore, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- h. **Utenze domestiche:** nuclei familiari;
- i. **Utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi;
- j. **Gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del Centro comunale di raccolta;
- k. **Responsabile del Centro di Raccolta:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della gestione e manutenzione del Centro di Raccolta;
- l. **Rifiuti verdi o rifiuti vegetali:** sono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato.
- m. **Centro Comunale di Raccolta (CCR):** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza unificata, di cui D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i.;
- n. **Centro del Riuso:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riuso e/o riutilizzo;



- o. **Isola Ecologica Mobile (CAM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e con eventuali sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- p. **Compostiera o composter:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- q. **Modalità di conferimento:** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- r. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata o a prenotazione;
- s. **Ecocalendario (o Calendario della Raccolta differenziata):** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani.
- t. **Ecofeste e Ecopoint:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili mediante l'allestimento di appositi spazi dedicati;
- u. **Frazione secca residua dei Rifiuti Urbani (indifferenziato):** rifiuto a bassa deperibilità poco putrescibile ed a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- v. **Frazione organica - FORSU:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- w. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- x. **Gestore del servizio:** soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



- y. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - z. **Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.);
 - aa. **Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);
 - bb. **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es.: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- cc. **Vetro:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- dd. **Barattoli o scatolame:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- ee. **Carta:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.);
- ff. **Plastica:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI;
- gg. **Punto di raccolta stradale:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Ecocalendario;
- hh. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- ii. **Raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (es.: vetro e metalli o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di



contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di selezione presso impianti dedicati;

- jj. **Raccolta porta a porta (o domiciliare):** la raccolta effettuata a domicilio, da parte degli addetti al servizio, secondo modalità e tempi prefissati;
- kk. **Raccolta Stradale:** la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, campane, contenitori vari posizionati sulla strada. I passaggi e le frequenze di raccolta vengono strutturati e programmati sulla base delle particolari caratteristiche urbanistiche del territorio e possono essere potenziati su base stagionale;
- ll. **Raccolta su chiamata:** la raccolta di ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto gestore;
- mm. **Altre modalità di raccolta:** altre modalità secondo le quali l'utente deve conferire i rifiuti non oggetto di raccolta domiciliare;
- nn. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- oo. **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- pp. **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
- qq. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- rr. **Preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- ss. **Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- tt. **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;



- uu. **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- vv. **Recupero di materia:** qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- ww. **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- xx. **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del suddetto decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- yy. **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti;
- zz. **Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- aaa. **TARI:** Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013]. A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017]. In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi;
- bbb. **Ta.Ri.P. e/o Ta.Ri.C.:** i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della



TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo atta a garantire l'effettiva commisurazione (=corrispondenza) tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito;

- ccc. **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze non domestiche (comunità, attività commerciali, attività artigianali, attività connesse a quelle agricole, attività industriali, attività professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- ddd. **Utenza domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- eee. **Utenza domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- fff. **Utenza Non Domestica:** nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e/o spazi destinati alla produzione e/o vendita di beni o servizi diverse dall'uso abitativo;
- ggg. **Utenza speciale:** utenza non domestica che per la raccolta dei rifiuti necessita di particolari contenitori (cassoni scarrabili, presse compattatrici, ecc.) e/o particolari modalità di raccolta;

Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento da parte dell'utenza sono denominati come di seguito riportato:

- a. Rifiuti Urbani:
 - **Frazione secca residua (indifferenziato):** rifiuti di cui all'art. 7, lett. h) del presente Regolamento (rifiuto urbano non differenziato identificato con CER 20.03.01);
 - **Frazione organica (FORSU):** rifiuti di cui all'art. 7, lett. i) del presente Regolamento (rifiuto derivante da mense e cucine, identificato con CER 20.01.08);
 - **Rifiuti ingombranti:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca (identificati con CER 20.03.07).
 - **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** quali i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche (identificati con diversi CER, es.: 20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36 e/o 20.01.21*); tali rifiuti possono essere anche rifiuti ingombranti;
 - **Frazione vegetale (sfalci del verde):** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori



- recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali (identificata con CER 20.02.01);
- **Rifiuti urbani pericolosi (RUP):** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb esausti. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, prodotti fitosanitari e biocidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; tutti i rifiuti pericolosi, identificati con diversi CER, sono sempre asteriscati (es.: 20.01.21*, 20.01.23*, 20.01.27*, 20.01.31*, 20.01.33*, 20.01.35*, ecc.);
 - **Frazione differenziata - carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico (identificata con i CER 20.01.01 e 15.01.01);
 - **Frazione differenziata - vetro:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli in vetro ecc. prodotta in ambito domestico (identificata con CER 15.01.07);
 - **Frazione differenziata multimateriale - imballaggi in plastica - e metalli:** è la frazione multimateriale conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, e metalli, costituita, tra l'altro da lattine, tappi e coperchi metallici, scatole e contenitori in banda stagnata ecc. prodotta in ambito domestico (identificata con i codici CER 15.01.02 e/o 15.01.06);
- b. **Altri rifiuti:** altri rifiuti che di norma sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta Comunale: nonché dalla ulteriore normativa applicabile quali l'olio alimentare (CER 20.01.25), l'olio minerale esausto (CER 20.01.27), piccole quantità di rifiuti da demolizione (CER 17.09.04), pneumatici fuori uso (CER 16.01.03), plastica dura (CER 20.01.39) ecc.
- c. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani (identificati con vari CER, anche a seguito di analisi e caratterizzazione, qualora necessaria).
- d. **Rifiuti Cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale, anche provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite, idoneamente confezionati (identificati con CER 20.03.99, 20.01.40 e/o 17.09.04).



- e. **Scarti tessili e vestiti usati** (Rifiuti tessili: indumenti usati, stracci ed altro purché non contaminati e sporchi, identificati con CER 20.01.10)

10. Competenze del Comune

Al Comune di Fonte Nuova competono anche:

- a. tutte le attività inerenti al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, ancorché esercitate attraverso la società affidataria del servizio (di seguito denominata Gestore) selezionata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- b. la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- c. l'approvazione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi predisposta dal Gestore;
- d. l'attivazione, a fini sociali, di eventuali ulteriori raccolte differenziate per particolari frazioni di rifiuti urbani;
- e. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione di comportamenti illeciti o non consentiti, ed eventuali e relative sanzioni, ai sensi del presente Regolamento, attraverso la Polizia Locale e anche mediante la figura degli ispettori ecologici qualora costituiti;
- f. l'emissione di ordinanze sindacali volte a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico, o per il ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 comma 3 del Testo Unico Ambientale;
- g. L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006;
- h. l'istituzione di adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e la pubblicazione dei risultati;
- i. l'informazione annuale, attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, con il fine di valutare lo stato dei servizi erogati e valutare possibili soluzioni ai problemi emersi nella gestione dei rifiuti, per il miglioramento della qualità del servizio;
- j. l'aggiornamento della pagina " RACCOLTA DIFFERENZIATA " presente nella home-page del sitoweb comunale, prevista dall'articolo 3.1 della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/Rif di ARERA (Autorità per la regolazione per Energia Reti Ambiente).



Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, inoltre, il Comune di Fonte Nuova in sinergia col Gestore, è tenuto a promuovere con le modalità più appropriate la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia vengono sempre considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite:

- a. la pubblicizzazione delle modalità, della frequenza e degli orari con cui vengono gestiti i servizi erogati;
- b. la realizzazione di campagne di informazione, con interesse particolare alle specifiche della raccolta differenziata (es.: Eco-calendario anche multilingua se richiesto dall'Amministrazione Comunale) e/o in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- c. l'assistenza agli utenti, attraverso:
 - un apposito numero telefonico;
 - un idoneo indirizzo di posta elettronica;
 - il sito internet comunale;
- d. la divulgazione annuale dei risultati quantitativi e qualitativi, ottenuti dalla raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

11. Ordinanze contingibili e urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma di riferimento, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, i Sindaci, nell'ambito delle proprie competenze, emettono ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le ordinanze sono comunicate al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Sanità e ai presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

12. Il soggetto gestore

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto, il Comune individua il soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

Preliminarmente alla scelta del soggetto gestore, l'Amministrazione definisce lo schema tipo di contratto di servizio che deve essere allegato al capitolato di gara.

Lo schema tipo prevede:

- a. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;



- b. l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c. la durata dell'affidamento;
- d. i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio secondo le indicazioni di ARERA;
- e. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f. i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g. gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- i. il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- j. l'elenco e la descrizione di eventuali dotazioni patrimoniali;
- k. l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- l. idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- m. i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze, qualora il soggetto gestore sia identificato anche come soggetto incaricato della riscossione.

13. Attività di competenza del Gestore del servizio

In via indicativa e non esaustiva ed unicamente per le finalità del presente Regolamento, oltre a quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto e definito nel contratto di servizio, il soggetto gestore è tenuto allo svolgimento diretto o indiretto, sul territorio comunale, delle seguenti attività:

- a. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
- b. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
- c. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE (anche mediante trasporto e conferimento al Centro Comunale di Raccolta);
- d. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero della frazione sfalci del verde



- (anche mediante trasporto e conferimento al Centro Comunale di Raccolta differenziata);
- e. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP);
 - f. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero delle frazioni differenziate (carta, vetro e contenitori in alluminio o acciaio, imballaggi in plastica, ecc.) dei rifiuti urbani;
 - g. la gestione e il controllo del Centro Comunale di Raccolta, nel rispetto della normativa vigente;
 - h. la gestione e il controllo del Centro del Riutilizzo, ove istituito e regolamentato, nel rispetto della normativa applicabile, qualora la gestione dello stesso non sia attribuita dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - i. il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, la vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie, la pulizia delle caditoie e delle griglie presenti sul territorio per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali l'Amministrazione Comunale ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti;
 - j. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - k. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da utenze speciali, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
 - l. il servizio di raccolta, trasporto agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - m. la verifica e il controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - n. l'informazione sulle modalità di svolgimento del servizio e l'educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, pianificata con il Comune di Fonte Nuova;
 - o. la gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite;
 - p. la rimozione delle carcasse animali giacenti sulle strade comunali.

Il Gestore assicura che i rifiuti siano gestiti secondo le modalità amministrative previste dalla legge.

Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune di Fonte Nuova ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.



Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui è stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza.

Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune di Fonte Nuova.

Il Gestore, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvede alla redazione e stampa del calendario annuale (chiamato anche eco-calendario), indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione suddiviso per le singole mensilità, e progressivamente nel corso dell'anno solare.

Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Osservatorio Rifiuti Regionale e più in generale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di controllo e di vigilanza, qualora richiesti.

Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune di Fonte Nuova, è tenuto a istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati (es.: questionari di customer satisfaction) nonché a prevedere un'adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del servizio e di educazione ambientale rivolta alla Cittadinanza e alle scuole, in sinergia con il Comune.

Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o Contratto di Servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Il soggetto gestore deve programmare specifici programmi di formazione del personale adeguandoli ai fabbisogni formativi determinati dal raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza dei servizi svolti.

Il soggetto gestore può svolgere attività propositive da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a. l'individuazione o le modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta e/o presso il CCR delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.



Inoltre, in accordo con il Comune di Fonte Nuova, il soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

1. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
2. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini partendo da quelli in età scolare;
3. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

14. Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani

E' fatto obbligo ai produttori o detentori di rifiuti urbani il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto secondo le modalità di differenziazione e le tempistiche previste dal Comune di Fonte Nuova.

Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori e i sacchi devono essere esposti nei modi e negli orari stabiliti dal Comune, pubblicati sul sito internet comunale e sul calendario annuale distribuito all'utenza.

I produttori (utenze non domestiche) o detentori di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani nonché a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti e sostanze in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

È vietato conferire nei contenitori assegnati alle utenze domestiche e non domestiche, nei cestini gettacarte e nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta i seguenti rifiuti:

- rifiuti speciali pericolosi;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani e rifiuti speciali per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta quali ad esempio i rifiuti ingombranti;
- frazioni di rifiuto non conformi;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (materiali metallici, materiali lapidei, ecc.).

È assolutamente vietato abbandonare, depositare in modo incontrollato o immettere qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura o stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale (es. acque superficiali e sotterranee, loro sponde e argini).



È vietato l'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi ai sensi dell'art. 232-bis comma 3 del Testo Unico Ambientale.

Per preservare il decoro urbano del centro abitato e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, mascherine, volantini pubblicitari e di informazione ecc.) è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi ai sensi dell'art. 232-ter del Testo Unico Ambientale.

È vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche; i mozziconi di sigarette, prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori, devono essere ben spenti.

È altresì vietato spostare, danneggiare o ribaltare i cestini gettacarte stradali o altri contenitori della raccolta rifiuti.

È vietata l'introduzione forzata di rifiuti nei cestini gettacarte stradali nonché l'abbandono di rifiuti nelle immediate vicinanze, qualora i cestini risultassero già pieni.

Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività del Gestore e degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o domicilio nel Comune di Fonte Nuova, utilizzare i servizi e i contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti urbani prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali per i rifiuti originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Fonte Nuova da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.

Fermo restando il divieto di cui all'articolo 256-bis del Test Unico Ambientale, su tutto il territorio comunale è vietato l'incendio e ogni altra forma di combustione dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.

È vietato utilizzare canne e/o altra modalità di caduta per i rifiuti condominiali.

15. Obblighi degli operatori ecologici

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- limitare l'accesso ad immobili e proprietà private (il cui accesso sarà in ogni caso regolato con apposita liberatoria) ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Locale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a



conoscenza;

- indossare l'uniforme e i DPI forniti dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.
- comportarsi in modo rispettoso nei confronti di cittadini, degli utenti dei servizi e/o di ogni altra persona o soggetto con cui entra in contatto per motivi di servizio;
- seguire i programmi di formazione dedicati disposti dal gestore.



TITOLO II. NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

16. Generalità

1. Costituendo attività di pubblico interesse, il Comune si impegna ad assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo che la raccolta venga svolta su tutto il territorio comunale.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alle quantità, alle tipologie dei rifiuti da gestire e alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio.
3. L'Amministrazione Comunale di Fonte Nuova può stipulare apposite convenzioni con enti e/o associazioni di volontariato per la raccolta di alcune specifiche frazioni merceologiche di rifiuti.

17. Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta differenziata

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio. L'attivazione della raccolta differenziata viene preceduta da adeguato studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale e artigianale. Dovranno essere individuati i circuiti e le cadenze più appropriate per un efficace intercettamento dei rifiuti in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale anche se con frequenze ed orari differenti.

In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.

Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienicosanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non



arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente. È vietata invece la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Attualmente il Comune di Fonte Nuova adotta i seguenti sistemi di raccolta differenziata:

- a. domiciliare;
- b. domiciliare su prenotazione per particolari tipologie di rifiuti;
- c. mediante contenitori stradali adibiti a: farmaci scaduti, pile/batterie esauste, vestiti, ecc.;
- d. mediante contenitori interni agli edifici;
- e. presso il Centro Comunale di Raccolta;
- f. specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti nel punto più vicino sulla strada pubblica. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (ad esempio, tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi; località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione Comunale il vincolo di esclusivo conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta o una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta, comunque evitando il ricorso a contenitori stradali stabilmente ubicati sul territorio senza presidio.

Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità, in relazione con le frequenze di raccolta, a seguito di indagine conoscitiva obbligatoriamente svolta dal Gestore.

18. Norme generali e specifiche relative alle fasi di conferimento e ai contenitori dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Il conferimento da parte dell'utenza ai fini della raccolta dovrà rispettare i seguenti obblighi:



- a. per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto²;
- b. il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
- c. tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza dei contenitori, il gestore del servizio deve provvedere sostituzione degli stessi per tutta la durata dell'affidamenti dei servizi di Igiene Urbana.
- d. è vietato l'eccessivo riempimento dei contenitori rigidi, il cui coperchio deve rimanere chiuso all'atto del conferimento;
- e. per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti compostabili certificati conformi alla norma UNI EN 13432-2002;
- f. imballaggi in cartoni voluminosi devono essere conferiti ben piegati, possibilmente legati, in modo da ridurre al minimo il volume;
- g. per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria; in tal caso il conferimento è effettuato sulla pubblica via;
- h. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire, mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'utenza, a partire dalla ore 22.00 della sera prima del giorno di ritiro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; eventuali modifiche agli orari di esposizione saranno rese note tramite l'eco-calendario e i consueti canali di comunicazione comunale e saranno recepite nel presente regolamento senza necessità di alcun atto aggiuntivo;
- i. la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata dal Gestore entro le 10 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Comune di Fonte Nuova;

² Norma UNI 11686:2017 "Gestione dei rifiuti - Waste visual elements".



- j. eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale e accuratamente puliti, per evitare inconvenienti igienici, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 18.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta;
- k. è fatto divieto di esporre i rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
- l. il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
- m. al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi;
- n. qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità e a comunicarlo agli uffici Comunali preposti al controllo dell'utenza. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento;
- o. l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti e nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il soggetto gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente;
- p. i titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;
- q. i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro Comunale di Raccolta dalle sole utenze domestiche; pile e farmaci potranno essere conferiti anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nel territorio;



- r. gli oli alimentari usati potranno essere conferiti al Centro Comunale e/o all'interno di specifici contenitori dislocati nel territorio Raccolta; per le utenze commerciali l'Amministrazione Comunale potrà istituire, tramite il Gestore, un apposito servizio di raccolta, con adesione volontaria;
- s. altre tipologie di rifiuto potranno essere conferite al Centro Comunale di Raccolta nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti;
- t. riguardo particolari edifici condominiali e/o delle scuole, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze dei suddetti edifici, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree di pertinenza per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dei responsabili delle strutture che dovranno sottoscrivere specifiche liberatorie per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta;
- u. risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.



TITOLO III. LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTO

19. Modalità di conferimento della Frazione Organica – FORSU- e Compostaggio Domestico

Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

In generale il conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432 -2002, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il soggetto gestore e/o il Settore Tecnico del Comune comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabili. Per il conferimento della frazione organica gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Le utenze domestiche hanno ricevuto a domicilio un kit di raccolta assieme ad un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, un cestino areato sotto-lavello e un contenitore rigido per il conferimento al servizio di raccolta dell'umido. Sarà cura del Servizio Tecnico del Comune tramite il soggetto gestore fornire il materiale sopraindicato alle nuove utenze. Le utenze provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile.

Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto in materiale compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

Le utenze non domestiche produttrici della frazione umida verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.



Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal gestore dei servizi I.U. secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

19.1 Compostaggio Domestico

L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall' art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità rispetto alla stessa raccolta differenziata. Il Comune di Fonte Nuova incoraggia ed incentiva il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, in quanto può svolgere una importante azione di incremento della fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso l'utilizzo di frazionimerceologiche che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti prodotti.

Il compostaggio domestico può essere effettuato con l'utilizzo di diverse metodologie (quali composter, cumulo, concimaia, casse di compostaggio, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umida e verde).

Gli utenti che intendono avviare la pratica del compostaggio domestico devono sottoscrivere un apposito modello e fornire le seguenti informazioni circa:

1. la piena disponibilità del luogo dove svolgere il compostaggio domestico. Questo deve essere idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio ed evitare molestie e emissioni odorigene ai vicini causate da eventuali temporanei malfunzionamenti conseguenti ad errori nella conduzione, anche rispettando una adeguata distanza dalle abitazioni vicine;
2. la prossimità del luogo di compostaggio rispetto all'abitazione dell'utenza e la dimostrazione, da parte dell'utente, di un accesso costante, abitudinario, continuativo e non occasionale al luogo di compostaggio;
3. la piena accessibilità del luogo dove avviene il compostaggio domestico e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo.

È facoltà del Comune individuare ulteriori aspetti di verifica delle istanze presentate.

Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare disagi di ordine igienico-sanitario, esalazioni odorigene moleste e/o qualsiasi altro disagio per la popolazione;

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del



- materiale;
- c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi);
- b. fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- c. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato; cenere di combustione di solo puro legno e/o di scarti vegetali.

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

L'Amministrazione Comunale può disporre, in qualsiasi momento e presso coloro che effettuano tale pratica, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento. Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro, l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio al Comune di Fonte Nuova.

L'eventuale determinazione della percentuale di riduzione tariffaria per le utenze che praticano il compostaggio domestico è stabilita nel Regolamento TARI del Comune di Fonte Nuova.

20. Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento della frazione rifiuto secco non riciclabile (secco residuo) dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere in materiale plastico, esclusivamente trasparenti o semi-trasparenti.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.



È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

È vietato conferire oggetti di grosso volume.

I sacchetti dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Le utenze non domestiche verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

21. Modalità di conferimento di carta e cartone

Il conferimento della frazione rifiuto carta-cartone dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Il materiale deve essere inserito in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

Il materiale può essere conferito dall'utente presso il CCR, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per



la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di carta-cartone verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato, anche utilizzando appositi roller, per ridurre il volume, occupando il minor spazio possibile e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), depositandolo in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso il CCR..

22. Modalità di conferimento degli imballaggi in plastica e metallo

Il conferimento degli imballaggi in plastica e metallo dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

Le frazioni costituite dagli imballaggi in plastica e imballaggi in metallo sono raccolte mediante una raccolta differenziata multimateriale.

Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/06; indicativamente ma non esaustivamente possono essere così individuati:

- Bottiglie (acqua, bibite, olio, succhi di frutta, latte);
- Flaconi dei detersivi e degli altri prodotti utilizzati per l'igiene della casa e della persona (shampoo, cosmetici);
- Vasetti di salse, creme e yogurt;
- Bustine delle merendine;
- Piatti e bicchieri monouso di plastica;
- Imballaggi delle confezioni di acqua, bibite, rotoli di carta;
- Imballaggi a bolle per elettrodomestici;
- Buste di pasta, riso, patatine, cioccolatini, caramelle ecc;
- Imballaggi adoperati per il confezionamento dei capi di abbigliamento;
- Blister e involucri sagomati;
- Vaschette per il confezionamento di gelato, frutta e verdura;
- Vaschette in plastica delle uova;



- Reti per frutta e verdura;
- contenitori in plastica vuoti;
- confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
- barattoli e vaschette in plastica;
- fascette in plastica per legature pacchi;
- altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici possono essere così individuati:

- contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
- lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.

Il conferimento dei materiali in plastica e metallo deve essere effettuato, a cura degli utenti, imballati in sacchi in materiale plastico a perdere esclusivamente trasparente o semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. La fornitura e la distribuzione di tali sacchetti sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso il Centro Comunale di Raccolta purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici e metallici precisati dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di plastica secondo il presente Regolamento verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire



l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti in plastica, imballaggi plastici e metallici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurne il volume, occupando il minor spazio possibile e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, vetro, etc.), depositandolo in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri, oppure conferire lo stesso presso il CCR.

È vietato introdurre la plastica e imballaggi plastici e metallici nei sacchi per il "secco residuo".

23. Modalità di conferimento del vetro

Il conferimento della frazione rifiuto vetro dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro possono essere così individuati:

- bottiglie e vasetti di vetro;
- contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.

Il conferimento degli imballaggi in vetro deve essere effettuato, a cura degli utenti, introducendo i materiali nell'apposito contenitore rigido da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. La fornitura dei contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di contenitori secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso Il Centro Comunale di Raccolta purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

È fatto divieto di introdurre materiali diversi dai materiali in vetro precisati dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa. In particolare, è fatto divieto di introdurre ceramica, cristallo e pyrex.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.



Per le utenze specifiche quali, ad esempio, scuole, e particolari condomini, la raccolta potrà essere effettuata anche in spazi interni alla struttura nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. In tali casi i responsabili della/e struttura/e dovranno sottoscrivere apposita liberatoria per consentire l'accesso dei mezzi di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Il conferimento del Vetro dovrà avvenire preservando l'integrità dell'imballaggio per evitare frantumazioni.

È vietato introdurre gli imballaggi in vetro-metalli nei sacchi per il "secco residuo".

La raccolta della frazione vetro deve obbligatoriamente essere effettuata dopo le ore 08:00 del mattino al fine di mitigare l'inquinamento acustico prodotto nelle fasi di svuotamento/carico del materiale.

24. Modalità di conferimento della frazione verde (ramaglie, sfalci e ligneo-cellulosici)

Il conferimento della frazione verde (ramaglie, sfalci e lignocellulosici) dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

Gli scarti verdi dovranno, di norma, essere conferiti presso il CCR. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico esclusivamente in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso), o nell'apposito ritiro domiciliare, esclusivamente previa prenotazione telefonica al soggetto gestore, purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-300 litri e nei giorni previsti per il ritiro. In quest'ultimo caso, il materiale dovrà essere conferito in appositi sacchi o bidoni dedicati e posizionato secondo un calendario prestabilito, su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro. La raccolta domiciliare della frazione vegetale esula dal perimetro del servizio secondo MTR ARERA ed è quindi soggetta a pagamento del servizio erogato.

25. Modalità di conferimento degli assorbenti per la persona

Il conferimento della frazione rifiuto degli assorbenti per la persona dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

Il conferimento dei rifiuti costituiti da panni igienici e pannolini è effettuato presso le utenze domestiche che richiedono tale servizio.



Per le caratteristiche particolari di questo rifiuto, potranno essere previsti dei ritiri supplementari esclusivamente dedicati ai produttori di questa tipologia di rifiuto (famiglie con persone anziane, in stato di infermità o disabilità oppure con bambini in tenera età). I produttori devono presentare richiesta scritta di ritiro supplementare presso l'ufficio comunale del Servizio Ambiente con il modulo predisposto. Il Servizio Ambiente, verificato il possesso dei requisiti, autorizza il servizio supplementare di ritiro domiciliare, dandone comunicazione al soggetto gestore, con un calendario dei ritiri comunicato agli utenti.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo dei sacchetti da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza autorizzata, all'esterno della proprietà. I sacchetti dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nel calendario dei ritiri.

26. Modalità di conferimento di rifiuti di pile e batterie esaurite

Il conferimento della frazione rifiuto pile e batterie esaurite dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature ed apparecchiature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti o altre tipologie di contenitori posizionati su tutto il territorio comunale.

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il soggetto gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

È vietato introdurre, o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere obbligatoriamente consegnati al CCR nelle modalità indicate nel presente Regolamento.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 15, 16 e 17. Inoltre, i rifiuti possono essere conferiti dall'utente presso il CCR.



27. Modalità di conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

Il conferimento della frazione rifiuto farmaci e presidi medico chirurgici dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- farmaci;
- medicinali;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori stradali o presso farmacie e/o ambulatori medici riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso la farmacia, le parafarmacie ed altre strutture all'uopo identificate (ad esempio, locali ambulatori della Continuità Assistenziale).

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14. Inoltre, i rifiuti possono essere conferiti dall'utente presso il CCR.

28. Modalità di conferimento di rifiuti di prodotti tessili

Il conferimento della frazione prodotti tessili dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

I rifiuti dei prodotti tessili sono così individuati:

- Indumenti usati (abiti, maglieria, biancheria, etc...);
- Calzature (scarpe appaiate, stivali, etc...);
- Accessori per l'abbigliamento (cinture, borsette, etc...);
- Prodotti tessili (coperte, tende, tovaglie, stracci, etc...).

Questa tipologia di rifiuti deve essere conferita negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta abiti usati", all'interno di un sacchetto chiuso.



Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori.

È vietato introdurre nei contenitori rifiuti di altra tipologia o riporre, a fianco dei contenitori, sacchi contenenti rifiuti.

Le utenze iscritte a ruolo possono in alternativa conferire i prodotti tessili dei rifiuti urbani presso il CCR.

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento.

Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori e di rendicontare annualmente al comune, le quantità raccolte e la destinazione finale della frazione prodotti tessili raccolta nel territorio.

29. Modalità di conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

Il conferimento delle frazioni rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dall'Amministrazione Comunale e/o dal soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso il CCR.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero per il servizio di ritiro degli ingombranti, dei RAEE e dei beni durevoli e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.

Su richiesta telefonica dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti, nei giorni previsti del ritiro, al domicilio dell'utente. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. grandi elettrodomestici;
2. piccoli elettrodomestici;
3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4. apparecchiature di consumo;



5. apparecchiature di illuminazione;
6. sorgenti luminose (neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, etc...);
7. strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
8. giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
9. dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
10. strumenti di monitoraggio e di controllo;
11. distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo le modalità sopraindicate. I suddetti rifiuti possono anche essere conferiti direttamente dagli utenti presso il CCR nella misura indicata nell'art. 29. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente al CCR.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici". e possono essere conferiti dalle utenze, esclusivamente presso il CCR, che si configura come "Centro Comunale di Raccolta di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti al Centro Comunale di Raccolta, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome).

30. Raccolta oli vegetali esausti

Il conferimento della frazione rifiuto oli vegetali dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ivi compreso quanto indicato nel capitolato speciale di appalto (CSA) e nel disciplinare tecnico prestazionale (DTP) allegati al contratto di appalto.

Gli oli e grassi commestibili sono raccolti in via generale al Centro Comunale di Raccolta o in alternativa presso i contenitori stradali per oli esausti presenti su tutto il territorio comunale.



TITOLO IV. NORME RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

31. Principi e finalità

Il Centro Comunale di Raccolta è così definito dall'art. 183, lettera mm), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Centro Comunale di Raccolta inoltre rispetta i dettami del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.

Al presente titolo del regolamento si applica, per la parte qui d'interesse, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Il Centro di raccolta è una struttura dedicata, presidiata ed allestita per l'attività di raccolta differenziata mediante raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti direttamente dal soggetto produttore, dal detentore o depositati dal gestore del servizio pubblico per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento ovvero, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento conferiti rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative di settore al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il Centro di raccolta costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata di tutti quei beni e materiali che, per tipologia o dimensione, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali.

Pertanto, nel Centro di raccolta è permesso:

- il conferimento diretto alle utenze impossibilitate a consegnare i rifiuti nei giorni prestabiliti per la raccolta; esempio umido
- il conferimento diretto alle utenze che devono smaltire i rifiuti ingombranti;
- il conferimento diretto alle utenze non domestiche;
- il conferimento diretto alle utenze commerciali venditrici di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che provvedono al ritiro dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuti per le quali non è attivo un circuito dedicato di raccolta, tipo gli oli di frittura, le cartucce di toner e stampanti esauste, le lampade al neon, i contenitori vuoti di sostanze pericolose, etc.;
- il conferimento dei rifiuti che si originano dalle feste, sagre e manifestazioni.

Il Centro di raccolta è, inoltre, a servizio del soggetto gestore per l'attività di raggruppamento dei rifiuti conferiti in forma differenziata e per l'ottimizzazione dei successivi trasporti dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero, trattamento o smaltimento attraverso, esclusivamente, operazioni di movimentazione e stoccaggio per partite omogenee di materiali in assenza di processi di trattamento.



La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e della sanità pubblica.

32. Requisiti generali del Centro di raccolta

1. La realizzazione o l'adeguamento del Centro di raccolta è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e deve essere autorizzata dal Comune territorialmente competente nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 «*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*».
2. Il Centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti al fine di consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.
3. Il Centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente nonché di sicurezza sul lavoro e le operazioni ivi eseguite non devono arrecare alcun danno.
4. Il Centro di raccolta deve essere dotato almeno di: una adeguata viabilità interna; un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; una recinzione non inferiore a 2 m di altezza; una adeguata manutenzione nel tempo delle attrezzature ivi presenti.
5. All'esterno del Centro di raccolta devono essere previsti sistemi di illuminazione adeguata e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del Centro stesso, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.
6. Tutte le aree interne devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica.

33. Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a. essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività "Gestione dei centri di raccolta";
 - b. garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - c. garantire la sorveglianza durante le ore di apertura;



- d. assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - e. far eseguire dal personale addetto un esame visivo dei rifiuti conferiti al fine di collocarli in aree distinte del Centro di raccolta per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
 - f. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti ovvero abusivamente collocati fuori dagli spazi o dai contenitori dedicati;
 - g. evitare danni a cose e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - h. compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui agli Allegati 1a e 1b del D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i., relative ai rifiuti conferiti al Centro di raccolta da parte delle utenze non domestiche ed ai rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal Centro di raccolta;
 - i. trasmettere mensilmente all'Ufficio competente del Comune i dati relativi a tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro di raccolta;
 - j. provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
 - k. mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - l. gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - m. rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del personale addetto;
 - n. stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 40, 41, 46 e 47 del presente Regolamento.

34. Controllo del Centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile tecnico del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali ed a notificarlo al Servizio Ambiente del Comune di Fonte Nuova



2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

35. Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Fonte Nuova, regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Possono conferire: le utenze domestiche, le utenze non domestiche aventi sede legale o unità produttiva nel territorio comunale, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative di settore, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Sono ammesse tutte le tipologie di rifiuto regolate dal presente Regolamento, nei limiti giornalieri e nelle quantità massime annue previste.

36. Rifiuti conferibili

Possono essere conferiti i rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

Nel Centro di Raccolta, possono essere potenzialmente conferite le tipologie di rifiuto indicate nella tabella che segue; le tipologie di rifiuto effettivamente conferibili sono indicate in apposita sezione del sito istituzionale e nella cartellonistica affissa nel Centro di Raccolta;

DESCRIZIONE	CODICE CER
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in legno	15 01 03
imballaggi in metallo	15 01 04
imballaggi in materiali misti	15 01 06
imballaggi in vetro	15 01 07
contenitori T/FC	15 01 10*
	15 01 11*
rifiuti di carta e cartone	20 01 01
rifiuti in vetro	20 01 02

frazione organica umida	20 01 08 20 03 02
abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11
Solventi	20 01 13*
Acidi	20 01 14*
sostanze alcaline	20 01 15*
prodotti fotochimici	20 01 17*
Pesticidi	20 01 19*
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* 20 01 35* 20 01 36
oli e grassi commestibili	20 01 25
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28
detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
Farmaci	20 01 31* 20 01 32
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*
rifiuti legnosi	20 01 37* 20 01 38
rifiuti plastici	20 01 39

rifiuti metallici	20 01 40
sfalci e potature	20 02 01
Ingombranti	20 03 07
cartucce toner esaurite	20 03 99
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
imballaggi in materiali compositi	15 01 05
imballaggi in materia tessile	15 01 09
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
filtri olio	16 01 07*
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
terra e roccia	20 02 02
altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03
altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio	20 01 99
residui della pulizia stradale se avviati a recupero	20 03 03
rifiuti urbani non differenziati	20 03 01

1. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto. Tali rifiuti devono rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
2. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri previsti dall'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, se prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto legislativo.
3. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di raccolta.
4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
5. Il conferimento dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
6. E' vietato all'interno del Centro di raccolta effettuare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti provenienti dal Centro di raccolta comunica al responsabile del Centro di raccolta la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.
8. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro di raccolta non può essere superiore a tre mesi. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

37. Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti i rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. I rifiuti possono essere conferiti in misura non superiore a quella che normalmente produce un nucleo familiare ed in ogni caso nei limiti della capacità ricettiva del Centro di raccolta.
3. Le quantità di rifiuti conferite sono accettate in base alla valutazione discrezionale ed insindacabile dell'operatore addetto alla gestione, previa presentazione della copia del pagamento della TARI da parte dell'utente.
4. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	CODICE CER	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ANNUALE
imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Senza limite	Senza limite
imballaggi in plastica	15 01 02	Senza limite	Senza limite
imballaggi in legno	15 01 03	5 pezzi	50 pezzi
imballaggi in metallo	15 01 04	Senza limite	Senza limite
imballaggi in materiali misti	15 01 06	10 pezzi	50 pezzi
imballaggi in vetro	15 01 07	Senza limite	Senza limite
contenitori T/FC	15 01 10* 15 01 11*	10 pezzi	50 pezzi
rifiuti di carta e cartone (solo se conferiti da utenze domestiche)	20 01 01	Senza limite	Senza limite
rifiuti in vetro	20 01 02	Senza limite	Senza limite
frazione organica umida (solo se conferiti da utenze domestiche)	20 01 08 20 03 02	30 litri	1560 litri
abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	Senza limite	Senza limite
Solventi	20 01 13*	2 kg	10 kg
Acidi	20 01 14*	2 kg	10 kg
sostanze alcaline	20 01 15*	0	0
prodotti fotochimici	20 01 17*	0	0
Pesticidi	20 01 19*	0	0
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	10 pezzi	100 pezzi

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36	Senza limite	Senza limite
oli e grassi commestibili	20 01 25	5 litri	100 litri
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	5 litri	20 litri
vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28	10 contenitori	20 contenitori
detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	10 contenitori	20 contenitori
detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	10 contenitori	20 contenitori
Farmaci	20 01 31* 20 01 32	Senza limite	Senza limite
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	Senza limite	Senza limite
rifiuti legnosi	20 01 37 20 01 38	1 mc	10 mc
rifiuti plastici	20 01 39	1 mc	10 mc
rifiuti metallici	20 01 40	1 mc	10 mc
sfalci e potature	20 02 01	1 mc	7 mc
Ingombranti	20 03 07	1 mc	7 mc
cartucce toner esaurite	20 03 99	5 pezzi	15 pezzi
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce	08 03 18	5 pezzi	15 pezzi

08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)			
imballaggi in materiali compositi	15 01 05	1 pezzo	5 pezzi
imballaggi in materia tessile	15 01 09	1 pezzo	5 pezzi
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	4	12
filtri olio	16 01 07*	5	20
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	5	20
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16 05 04* 16 05 05	10 pezzi	50 pezzi
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	da norma	da norma
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	da norma	da norma



batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Senza limite	Senza limite
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	20 01 41	0	0
terra e roccia	20 02 02	0	0
altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	0	0
altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio	20 01 99	0	0
residui della pulizia stradale se avviati a recupero	20 03 03	0	0
rifiuti urbani non differenziati (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 03 01	30 litri	1.560 litri

5. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche, che rientrano nei criteri previsti dall'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, possono conferire i rifiuti ammessi dal presente Regolamento, senza limiti di quantità, come definite dalla circolare del Ministero della Transizione Ecologica di chiarimento sulle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020.
6. Il comune è tenuto dunque ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. È quindi con i contratti di servizio che verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari.

38. Pesatura dei rifiuti

Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e/o al riciclo ovvero allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.



39. Orario di apertura

Il Centro di raccolta è aperto al pubblico secondo il calendario in vigore.

Il gestore è tenuto a pubblicizzare l'orario di apertura del Centro di raccolta.

Non è ammesso il conferimento dei rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

40. Accesso dei soggetti conferenti

1. In occasione di ciascun conferimento:
 - a. il soggetto conferente a qualsiasi titolo è tenuto ad esibire al gestore l'avvenuto pagamento di cui al comma 3, art. 36 del presente Regolamento;
 - b. il gestore è tenuto a compilare, in caso di utenza non domestica, la scheda di cui all'Allegato 1a del D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i. ed a registrare i relativi dati in un archivio elettronico. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
2. Il gestore è tenuto a garantire l'accoglienza dei soggetti conferenti con un numero di operatori sufficiente a gestire al meglio il Centro di raccolta al fine di soddisfare il normale flusso in ingresso e in uscita.
3. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

41. Modalità di conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee ed a consentire al gestore o al responsabile l'ispezione visiva dei rifiuti stessi.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento e a seguire le istruzioni per il corretto conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.



4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

42. Altre norme di comportamento

I soggetti conferenti sono tenuti a:

1. trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento negli appositi contenitori;
2. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
3. porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza in entrata e in uscita.

43. Cooperazione del gestore

Il gestore è tenuto a:

1. segnalare tempestivamente all'Ufficio competente del Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi;
2. segnalare all'Ufficio competente del Comune ogni necessaria miglioria per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
3. provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno ovvero nelle immediate vicinanze del Centro di raccolta ed a conferirli negli appositi scarrabili;
4. trasmettere all'Ufficio competente del Comune una relazione mensile che specifichi:
 - a. l'elenco dei servizi eseguiti;
 - b. un prospetto recante le quantità dei rifiuti, ripartite per tipologia, conferite dai vari soggetti ammessi;



- c. la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentalmente accaduti.
5. La relazione è trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e tempestiva;
6. trasmettere all'Ufficio competente del Comune i reclami provenienti dai soggetti conferenti;
7. fornire all'Ufficio competente del Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006;
8. rendere l'accesso da remoto all'Ufficio competente del Comune agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui agli Allegati 1a e 1b del D.M. 08 aprile 2008 e s.m.i.

44. Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno a chiunque causato, nell'ambito delle attività previste nel Centro di raccolta, ove sia accertata la sua imprudenza, imperizia o negligenza.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati al Centro di raccolta ovvero a terzi e sono tenuti al risarcimento dei danni, secondo la normativa vigente.
3. Il Comune di Fonte Nuova non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

45. Controllo del Comune

1. L'Ufficio competente del Comune ovvero l'Azienda di gestione dei rifiuti urbani può effettuare i necessari controlli sul rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia ambientale.

46. Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune di Fonte Nuova è il legittimo proprietario dei rifiuti urbani raccolti nel Centro di raccolta.



2. Il Comune ovvero l'Azienda di gestione dei rifiuti urbani stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta per il conferimento agli impianti di recupero o di smaltimento.
3. I ricavi conseguiti a titolo di contributi CONAI, o a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune ovvero all'Azienda di gestione dei rifiuti urbani nella misura prevista dal relativo contratto di servizio.

47. Divieti

1. È vietato abbandonare i rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di raccolta.
2. È altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori i rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare i rifiuti fuori dai contenitori e dagli spazi adibiti al loro deposito;
 - c) scaricare un quantitativo di rifiuti superiore al limite ammesso giornaliero per utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro di raccolta o effettuare cernite di qualunque genere;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

48. Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 25,00	euro 500,00
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 25,00	euro 500,00



Scarico di un quantitativo di rifiuti superiore al limite ammesso giornaliero per utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento	euro 25,00	euro 500,00
Asporto di rifiuti depositati nel Centro di Raccolta	euro 25,00	euro 500,00

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale e alle altre Autorità competenti.

49. Centro per il riutilizzo

1. Ai sensi dell'art. 181, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso il Centro di raccolta, sono individuati appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
2. Nel Centro di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.
3. Possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dal Comune di Fonte Nuova e dall'Azienda di gestione dei rifiuti urbani.

50. Isola Ecologica Mobile (CAM)

A completamento del servizio di raccolta il Comune di Fonte Nuova può integrare un servizio di raccolta itinerante in diversi punti del territorio mediante l'utilizzo di Isole Ecologiche Mobili (CAM). Le isole ecologiche mobili sono strutture presidiate, dove in determinati giorni e a orari prestabiliti è possibile conferire alcune tipologie di rifiuti, tra i quali si elencano a titolo di esempio:

- inerti;
- sfalci e potature;
- RAEE;



- pile esauste;
- ingombranti;
- toner;
- farmaci scaduti;
- oli vegetali esausti;
- oli minerali esausti;
- neon;
- contenitori T/F;
- vernici.

Possono conferire presso l'isola ecologica mobile, solamente le utenze iscritte al ruolo TARI nel Comune di Fonte Nuova, in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.



TITOLO V. NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

51. Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

52. Spazzamento

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

Qualora si utilizzino mezzi meccanici, questi devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione Comunale disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione Comunale sentito il soggetto gestore.

Come indicato dall'art. 1 del presente Regolamento sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio, di dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal D.P.R. 254/2003.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.



53. Lavaggio strade

Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

54. Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Comune di Fonte Nuova o il soggetto gestore su incarico dello stesso, provvede all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni. È fatto divieto agli abitanti del Comune ed alle persone transitanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate dal presente Regolamento.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione, che specifica anche la periodicità necessaria.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Il soggetto gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio emisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

55. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco intimerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in



danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

56. Pulizia aree mercatali fiere e manifestazioni

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.

Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.

Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.

Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 7 giorni lavorativi il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.



I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a attuare modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

57. Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti di fiori inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;



- altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari³ possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

58. Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, idonei anche per i mozziconi delle sigarette, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali bar, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

³ art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003 e s.m.i.;



59. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli (Nuovo codice della strada D.Lgs. 285/1992).
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, è obbligato, al termine delle operazioni, a recuperare gli imballaggi di trasporto (in particolare terziari) e qualsiasi altro materiale funzionale alla logistica e spostamento della merce. L'esercizio commerciale e/o il Pubblico esercizio di destinazione della merce è responsabile in solido al mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro delle aree pubbliche.
3. In caso di inosservanza, il Comune procederà all'esecuzione della pulizia in danno ai soggetti obbligati ed al recupero delle spese anticipate, ed altresì all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla norma di riferimento.

60. Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal titolare dell'autorizzazione, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

- a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree interessate, direttamente o mediante convenzione con il soggetto gestore del servizio di spazzamento, qualora il servizio non sia stato esplicitamente previsto nel contratto di servizio;
- a conferire i rifiuti prodotti raccolti in modalità differenziata, nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.



61. Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

62. Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'Articolo 192 del D .Lgs. 152/06. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, il Servizio di Polizia Locale del Comune di Fonte Nuova provvederà ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

63. Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale

Il soggetto gestore è tenuto secondo i tempi le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio:

- a eseguire lo spurgo e la disostruzione di pozzetti e caditoie stradali;
- ad effettuare il servizio di manutenzione, lavaggio e disinfezione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti e per la raccolta territoriale degli ex RUP, dei cestini stradali nonché dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio; le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere eseguite periodicamente per quelli che permangono nel territorio (ad esempio i contenitori nei cimiteri) con frequenza almeno mensile nel periodo invernale e almeno quindicinale in quella estiva; per i contenitori previsti a supporto delle attività presso mercati o nelle manifestazioni ricorrenti gli interventi devono essere previsti nell'apposito cantiere operativo a seguito dell'allontanamento dei contenitori dal territorio; per i contenitori ex RUP la pulizia va effettuata in cantiere sostituendo il contenitore con uno equivalente pulito; per i cestini stradali la pulizia può essere effettuata in situ. Per le attività di pulizia e disinfezione devono essere utilizzati appositi prodotti detergenti e disinfettanti approvati dal Ministero della Salute e non contenenti sostanze nocive e pericolose; la tipologia deve essere comunicata all'Amministrazione a inizio attività;



- ad eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbana esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

64. Rifiuti prodotti da animali domestici

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, etc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi, ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotti nei cestini porta-rifiuti.

I proprietari o le persone incaricate, anche momentaneamente, alla custodia di animali, qualora gli animali lordino con le loro deiezioni gli spazi pubblici o le aree private aperte al pubblico, devono provvedere all'immediata rimozione utilizzando apposita attrezzatura.

Quanto raccolto dovrà essere racchiuso in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato unicamente nei cestini porta-rifiuti e/o in contenitori dedicati.

Dall'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Il Sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

65. Raccolta carcasse animali

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici ritrovati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

La raccolta il trasporto e lo smaltimento delle spoglie di animali e dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuato ad onere e cura del produttore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Lo smaltimento delle carcasse di animali deve essere effettuato:

- a. Per gli animali domestici dotati di microchip a cura e spese del proprietario, secondo le procedure previste dalla legge;
- b. Per gli animali domestici non dotati di microchip il proprietario deve rivolgersi al veterinario di fiducia o al Servizio Veterinario competente per le informazioni del caso;



- c. Per gli animali selvatici rinvenuti sulle aree pubbliche dovrà essere preso contatto con l'Amministrazione Provinciale competente per materia o altro Ente eventualmente individuato.
- d. Le modalità di raccolta e smaltimento delle carcasse di animali giacenti su strade e aree soggette al servizio pubblico di spazzamento (piccoli animali investiti, piccioni, roditori ecc..) sono disciplinate dal contratto di servizio con il Gestore.
- e. E' vietato dalla legge l'abbandono indiscriminato sul territorio o lo scarico di animali morti tra i rifiuti. La violazione della disposizione è punita a norma di legge.
- f. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall' Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

66. Aree di sosta temporanea

Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno farsi carico della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

67. Servizi per le persone con disabilità

L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze delle persone con disabilità in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

Il gestore del servizio, sulla base dei risultati dei già menzionati programmi, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

68. Pulizia delle superfici in concessione d'uso

- 1. I soggetti titolari di concessione d'uso di suolo pubblico (anche temporanea) sono, a titolo esemplificativo:



- a. i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
 - b. i gestori delle aree a parcheggio a pagamento;
 - c. gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
 - d. i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti; e) i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);
2. L'utilizzo delle aree pubbliche è disciplinato da Concessioni d'Uso o da Autorizzazioni alle Manifestazioni da parte del Competente ufficio del Comune, che disciplina, tra le altre cose, il mantenimento dello stato di pulizia e decoro delle aree stesse.
 3. In occasione di manifestazioni in area pubblica o privata, con somministrazione di cibi e bevande (quali: manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, concerti, sagre, ecc.), l'Organizzatore è tenuto a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta differenziata secondo le indicazioni del Comune e del Gestore e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento, anche attivando servizi aggiuntivi di pulizia a proprio onere e cura;
 4. I Concessionari di posti di vendita nei mercati sono comunque obbligati al rispetto delle condizioni di cui alla relativa concessione e/o regolamento specifico, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia dello spazio assegnato.
 5. I Gestori di esercizi pubblici o di esercizi commerciali devono mantenere pulita l'area in concessione, nonché l'area adiacente all'ingresso della propria attività.
 6. I Gestori di esercizi pubblici che effettuano distribuzione di beni e/o somministrazioni di cibi e bevande al dettaglio finalizzate al consumo immediato (pizzerie d'asporto, gelaterie, alimentari, ristoranti take-away, ecc.) che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, devono collaborare al decoro urbano anche posizionando in prossimità dell'ingresso della propria attività uno o più contenitori per la raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuto. I contenitori devono essere rimovibili e ritirati all'interno dell'attività durante la chiusura. Sono altresì obbligati alla differenziazione dei rifiuti prodotti dalla loro attività secondo le disposizioni del Comune e del Gestore.
 7. In caso di inosservanza alle disposizioni del presente articolo, il Comune attraverso il Gestore del Servizio provvederà all'esecuzione della pulizia in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. E' fatta salva l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 47 del presente Regolamento, ove non espressamente previste eventuali disposizioni nei Regolamenti specifici.



8. La pulizia degli spazi comuni dell'area a Mercato è di competenza del Gestore e disciplinata dal Contratto di Servizio.
9. La pulizia delle aree a parcheggio delimitate da sbarra di accesso è di competenza del Concessionario dell'area; la pulizia delle aree a parcheggio aperte è di competenza del Gestore e disciplinate dal Contratto di Servizio.

69. Conservazione igienico sanitaria delle aree private

1. In ordine alla gestione dei rifiuti urbani, i proprietari, i conduttori e i soggetti aventi titolo devono mantenere pulite e in buono stato di manutenzione le aree private di loro competenza, in modo che non siano compromesse le condizioni igienico sanitarie del luogo e delle pertinenze comuni.
2. Qualora le condizioni risultino pregiudizievoli per l'igiene o la salute pubblica e siano tali da favorire la presenza di topi, la proliferazione di insetti e zanzare ed un generale stato di abbandono anche della vegetazione che comprometta la salubrità delle proprietà stessa e delle confinanti, il Comune, sentiti ARPA e/o ASL competenti per territorio, procederà, previa diffida ai soggetti interessati, all'emissione dei provvedimenti Ordinativi previsti dalla legge, per ripristino dello stato dei luoghi.



TITOLO VI. DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

70. Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'Articolo 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzato" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
3. esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
4. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
6. il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
7. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
9. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
10. conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
11. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
12. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri;
13. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (mozziconi di sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

71. Attività di accertamento e controllo

1. Ai sensi dell'Articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo delle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.
2. Il controllo e l'accertamento per l'applicazione delle sanzioni previste per inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento, viene effettuato secondo



quanto disposto dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i. dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria e dagli Agenti Accertatori eventualmente nominati dal Sindaco secondo le previsioni di legge.

3. Gli operatori addetti al servizio (Gestore) possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza e non siano conformi, per natura, momento di conferimento a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà effettuare nuova esposizione nel primo giorno disponibile per la raccolta della frazione, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
4. Il Comune, mediante gli organi addetti all'accertamento di cui al comma 1 e con il supporto degli operatori del Gestore, può procedere ad ispezioni selettive del contenuto dei sacchi etichettati come non conformi qualora i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo, nel rispetto delle norme sulla privacy.
5. E' lecito l'utilizzo di codici identificativi (codici a barre - QR Code), e di tecnologie a tecnologia di riconoscimento univoco e automatico (microchip o Rfid) che consentono di delimitare l'identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l'omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro, plastica) non vengono a conoscenza dell'identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica del codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione.
6. L'attività di accertamento può essere integrata con sistemi di videosorveglianza, ammessa qualora commisurata al grado di rischio presente in concreto, ovvero ove ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza all'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non previsti per il conferimento, o di particolari tipologie di rifiuti (es. pericolosi) o al presentarsi di una compromissione delle condizioni di igiene e decoro locali. Ed altresì ove altri sistemi sono risultati inefficaci.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
8. Ogni utente ha l'interesse e il dovere di segnalare ogni disservizio o danneggiamento ad attrezzature fisse o mobili (vandalismi) affinché sia possibile un tempestivo intervento correttivo. Le segnalazioni e i reclami degli utenti vengono riscontrate sia per interventi operativi sia che necessitino soltanto di una risposta informativa



72. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Combustione di rifiuti	Come da D. Lgs. 152/2006
Conferimento del rifiuto organico con utilizzo di sacchetti NON biocompostabili	Da € 25 a € 500
Conferimento del rifiuto organico senza l'apposito contenitore rigido per l'esposizione	Da € 25 a € 500
Introduzione nel sacchetto del rifiuto organico di altre tipologie di rifiuti	Da € 25 a € 500
Esposizione del contenitore del rifiuto organico in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Esposizione del contenitore del rifiuto organico in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Conferimento del rifiuto secco non riciclabile con utilizzo di sacchetti NON semitrasparenti	Da € 25 a € 500
Introduzione nel sacchetto del rifiuto secco non riciclabile di frazioni di rifiuti recuperabili	Da € 25 a € 500
Esposizione del sacchetto del rifiuto secco non riciclabile in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Esposizione del sacchetto del rifiuto secco non riciclabile in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500

VIOLAZIONE	SANZIONE
Conferimento del rifiuto carta e cartone con utilizzo di sacchetti in plastica	Da € 25 a € 500
Introduzione nel materiale confezionato del rifiuto carta e cartone di altre tipologie di rifiuti	Da € 25 a € 500
Esposizione del materiale confezionato del rifiuto carta e cartone in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Esposizione del materiale confezionato del rifiuto carta e cartone in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Conferimento del rifiuto plastica e imballaggi metallici con utilizzo di sacchetti in plastica non semitrasparenti	Da € 25 a € 500
Introduzione nel rifiuto plastica e imballaggi metallici di altre tipologie di rifiuti	Da € 25 a € 500
Esposizione del rifiuto plastica e imballaggi metallici in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Esposizione del rifiuto plastica e imballaggi metallici in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Conferimento del rifiuto vetro senza l'apposito contenitore rigido per l'esposizione	Da € 25 a € 500
Introduzione nel contenitore del rifiuto vetro di altre tipologie di rifiuti	Da € 25 a € 500
Esposizione del contenitore del rifiuto vetro in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Esposizione del contenitore del rifiuto vetro in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Conferimento della frazione vegetale con utilizzo di sacchetti in plastica	Da € 25 a € 500

VIOLAZIONE	SANZIONE
Introduzione nel materiale confezionato della frazione vegetale di altre tipologie di rifiuti	Da € 25 a € 500
Esposizione della frazione vegetale in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri e senza autorizzazione dal soggetto gestore	Da € 25 a € 500
Esposizione della frazione vegetale in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Conferimento del rifiuto panni igienici con utilizzo di sacchetti NON semitrasparenti	Da € 25 a € 500
Introduzione nel sacchetto del rifiuto panni igienici di frazioni di rifiuti recuperabili	Da € 25 a € 500
Esposizione del sacchetto del rifiuto panni igienici in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri e senza autorizzazione dal Servizio Tecnico Comunale	Da € 25 a € 500
Esposizione del sacchetto del rifiuto panni igienici in orario diverso rispetto a quello previsto dal calendario dei ritiri	Da € 25 a € 500
Introduzione di altre tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori per i rifiuti pile e batterie	Da € 25 a € 500
Introduzione di altre tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori per i rifiuti farmaci e medicinali scaduti	Da € 25 a € 500
Introduzione di altre tipologie di rifiuti all'interno dei contenitori per i rifiuti di prodotti tessili	Da € 25 a € 500
Esposizione del rifiuto ingombrante, RAEE e beni durevoli in giornata diversa rispetto a quella prevista dal calendario dei ritiri e senza autorizzazione dal soggetto gestore	Da € 25 a € 500
Introduzione di qualsiasi materiale o manufatto o rifiuto diverso da quello contenuto nei contenitori specificatamente dedicati	Da € 25 a € 500

VIOLAZIONE	SANZIONE
Prelievo di rifiuti o parti di essi dal CCR o effettuazione localmente di cernite di qualunque genere	Da € 25 a € 500
Asportazione dai contenitori di materiali precedentemente introdotti	Da € 25 a € 500
Conferimento di rifiuti diversi o non conformi al presente Regolamento	Da € 25 a € 500
Getto di rifiuti all'esterno dell'apposito contenitore	Come da D. Lgs. 152/2006
Utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili	Da € 25 a € 500
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati	Da € 25 a € 500
Mancata installazione di contenitori per i mozziconi di sigarette	Da € 25 a € 500
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte dei gestori degli esercizi pubblici	Da € 25 a € 500
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, o mancata differenziazione dei rifiuti da parte degli organizzatori di manifestazioni etc.	Da € 25 a € 500
Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private	Da € 25 a € 500
Imbrattamento del suolo pubblico a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse	Da € 25 a € 500



VIOLAZIONE	SANZIONE
Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (mozziconi di sigarette, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti	Da € 25 a € 500
Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione, il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico	Da € 25 a € 500

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'Articolo 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Fonte Nuova nei confronti dell'Impresa appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa appaltatrice rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Fonte Nuova, questa, a spese dell'Impresa appaltatrice stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Fonte Nuova sulla rata del canone in scadenza.



TITOLO VII. DISPOSIZIONI DIVERSE

73. Trasporto dei rifiuti

Fatte salve le autorizzazioni di cui all'Articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali di Fonte Nuova, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il soggetto gestore potrà utilizzare il CCR per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti al divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di CCR.

In particolare, l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel presente regolamento.

È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (ad es. CCR o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

74. Particolari categorie di rifiuti

a. Veicoli a motore

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del D.Lgs. 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.



Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice Civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Transizione Ecologica. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

b. Rifiuti dell'attività edilizia

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel CCR, secondo quanto indicato del presente Regolamento.

75. Pesata dei rifiuti urbani

La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico.

76. Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta dei rifiuti urbani di norma non vengono effettuati nei giorni festivi ad eccezione di alcune utenze non domestiche e per alcune frazioni di rifiuto nella stagione estiva con le modalità e frequenze stabilite nel contratto di servizio. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione ed inserito nel calendario dei ritiri.

I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il



cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi casi di sciopero.

Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: scuole, uffici pubblici.

77. Rispetto del D.Lgs. 81/2008

Il soggetto gestore è tenuto alla piena e totale osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; dovrà quindi ottemperare alle norme di tutela della salute e di prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire la loro incolumità e quella di terzi.

- a. Il soggetto gestore ha l'obbligo, all'atto della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, di:
- b. comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- c. dichiarare che i mezzi, macchinari ed attrezzature utilizzati nei servizi e nel CCR sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- d. dichiarare che i propri dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa così come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- e. presentare al Comune, prima della firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, il Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dalla normativa vigente;
- f. comunicare l'elenco del proprio personale da impiegarsi per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Regolamento, con le relative qualifiche di inquadramento; ogni variazione al predetto elenco, dovrà essere comunicata al Comune entro 15 gg. dal suo verificarsi.

Il soggetto gestore sarà pertanto ritenuto responsabile della corretta adozione ed applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le gravi e/o ripetute violazioni delle disposizioni riportate in questo Regolamento e di quelle di cui al D.Lgs. 81/2008 da parte del soggetto gestore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

78. Referente Tecnico del Comune

La figura del Referente Tecnico del Comune per i servizi oggetto del presente Regolamento è individuata nel Responsabile dell'Area Tecnica (o da suo delegato) o da altra figura individuata direttamente dall'Amministrazione Comunale.



Il Referente Tecnico è preposto, sia direttamente che per mezzo del personale del Comune e/o di altri soggetti, a verificare l'ottemperanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte del soggetto gestore.

79. Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani.

80. Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal comune contraria o incompatibile con il presente regolamento.

81. Rinvio dinamico

Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunali nel presente Regolamento s'intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Le modifiche di norme regionali, statali e comunitarie, anche non espressamente citate, intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento integrano le disposizioni di quest'ultimo senza necessità di un formale atto di recepimento.

82. Modifiche

1. L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche al presente Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
2. Eventuali modifiche adottate per il miglioramento del servizio, quali ad esempio l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di effettuazione dei servizi ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale d'intesa con il Gestore.

